



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI GENOVA

Presidenza

Prot. n. 4/18 (i) Sepr.

Genova, 16 agosto 2018

Oggetto: attuazione delle disposizioni di cui all'art. 45 bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 78 legge 23 giugno 2017 n. 103.

Il Presidente,

premesso che nel procedimento di sorveglianza di cui all'art. 678 c.p.p., il tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, procede a norma dell'art. 666 c.p.p. in udienza in camera di consiglio (art. 127 c.p.p.);

rilevato che ai sensi dell'art. 45 bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, come modificato dall'art. 78 legge 23 giugno 2017 n. 103 (in vigore dal 3 agosto 2018) la partecipazione del condannato al procedimento in camera di consiglio avviene a distanza, nei casi e secondo quanto previsto dall'art. 146 bis commi 1, 1 bis, 1 ter e 1 quater del decreto legislativo cit.;

rilevato che ai sensi della normativa richiamata la partecipazione a distanza è prevista nei casi in cui la persona è in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3 bis, nonché nell'art. 407, comma 2 lettera a) numero 4 del codice di procedura penale e che ai sensi del comma 1 ter dell'art. 146 cit., il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone detenute per taluni dei reati sopra indicati, qualora lo ritenga necessario;

rilevato che dalla nota del 2 agosto 2018 prot. 25312.U del Ministero della Giustizia – Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, non risulta ad oggi essere stato attivato alcun collegamento audiovisivo tra le aule di udienza del tribunale di sorveglianza di Genova ed il luogo di custodia del detenuto e che dalla predetta nota emerge che nella sede degli uffici giudiziari di Genova e segnatamente Tribunale e Corte di Appello risultano unicamente due aule allestite per la multi video conferenza;

rilevato che nella nota sopra richiamata viene dato atto che è in corso di programmazione l'allestimento delle aule per le sedi che ne sono sprovviste;

rilevato che sino alla realizzazione del nuovo sistema di multi video conferenza per la partecipazione a distanza dei condannati alle udienze in camera di consiglio del tribunale di sorveglianza non è possibile dare concreta attuazione alle disposizioni normative previste dalla legge n. 103 del 2017 di cui in premessa;

considerato infatti che alla mancanza del sistema di multi video conferenza con le specifiche tecniche di cui alla nota DGSIA del 22.2.18 prot. 6429.U non può avviarsi mediante l'utilizzazione delle due aule già allestite nella sede di Genova e a disposizione della Corte di Appello e del Tribunale ordinario, posto che il numero delle udienze dibattimentali ed in camera di consiglio del Tribunale e della Corte non è compatibile con la fruibilità di dette aule nei giorni di udienza del tribunale di sorveglianza, che hanno frequenza costante prefissata per due volte alla settimana (mercoledì e giovedì) con un numero di procedimenti da trattare in camera di consiglio superiore a 50 (compresi i detenuti) e non potendosi ricorrere a frazionamenti di procedimenti per tipologia di reati nella medesima udienza, pena gravi disservizi agli assetti organizzativi

con ricadute sul regolare andamento dell'esercizio della giurisdizione a rischio di situazioni di paralisi, con altrettanto grave pregiudizio agli interessi di rilevanza costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione e della ragionevole durata del processo;
considerato inoltre che i ruoli di udienza sono già fissati per i condannati detenuti sino a fine anno, sicchè quanto sopra evidenziato rende oltremodo impraticabili opzioni alternative rispetto a quella in decisione;
ritenuto pertanto che, sino all'allestimento del sistema atto a consentire la partecipazione a distanza delle persona detenute alle udienze in camera di consiglio davanti al tribunale di sorveglianza, la partecipazione stessa debba continuare con le modalità di cui agli artt. 666 e 127 c.p.p.;
considerato inoltre che dette modalità non pregiudicano i diritti della difesa in relazione alla partecipazione al procedimento del condannato;

dispone

che la partecipazione alle udienze in camera di consiglio davanti al tribunale di sorveglianza, della persona detenuta per i reati previsti dall'art. 51, comma 3 bis, nonché dall'art. 407, comma 2 lettera a) numero 4 del codice di procedura penale, avvenga con le modalità di cui agli artt. 678, 666 e 127 c.p.p., sino all'attivazione del sistema di multi video conferenza, prevista dall'art. 45 bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, come modificato dall'art. 78 legge 23 giugno 2017 n. 103.

Si dispone la decorrenza immediata del presente provvedimento organizzativo.

Si comunichi a tutti i magistrati, alla cancelleria ed ai Consigli dell'ordine degli Avvocati del Distretto.

Si trasmetta al Consiglio Giudiziario (art. 44 circ. CSM formazione tabelle per il triennio 2017/2019).



Il Presidente
Gaetano Brusa